

Novità apportate dalla riforma dei congedi maternità

Con la circolare n.139/2011 l'INPS ha chiarito le novità apportate dalla riforma dei congedi (Dlgs 119/2011) al TU maternità (Dlgs 151/2001).

La prima novità concerne l'introduzione di una deroga al divieto previsto per il datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza e durante il periodo di puerperio (art 16).

Tale deroga si concreta nella possibilità per la lavoratrice, sia dipendente che parasubordinata, di riprendere l'attività lavorativa in presenza di particolari eventi e al verificarsi di determinate condizioni, quali l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestione oppure il decesso del bambino alla nascita o nel corso del congedo di maternità.

La facoltà è esercitabile con preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, previa attestazione, da parte del medico competente, che la ripresa dell'attività non pregiudichi la salute della lavoratrice interessata.

La lavoratrice che decide di riprendere l'attività lavorativa rinuncia in tutto o in parte al congedo di maternità post partum e decade quindi dal diritto di percepire l'indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell'attività lavorativa.

La seconda novità apportata dalla riforma, che in realtà recepisce semplicemente quanto aveva già stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2003, dispone che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili non più entro un anno di vita del bambino, ma entro il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia.

Dott.ssa Federica Martina Sangalli